

Allegato "A" alla deliberazione n. ⁹² del ²⁷⁻⁵⁻¹⁹⁸⁷

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(Borgo Bot. Carmelo)

(Borino Paolo)



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCARICHI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI CIVILI, OD ASSIMILABILI AI CIVILI, CON RECAPITO FINALE IN ACQUE SUPERFICIALI, SUOLO O SOTTOSUOLO.

Art. 1 - I titolari degli scarichi derivanti da insediamenti civili, assimilabili ai civili quali imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche :

- a) Imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura.
- b) Imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini, che dispongano in connessione con l'attività di allevamento e di smaltimento delle deiezioni prodotte, di almeno 1 ettaro di terreno agricolo ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame, di cui almeno 2/3 in proprietà, affitto, enfiteusi o mezzadria ed 1/3 disponibile ad altro titolo.
- c) Imprese dedite agli allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano in concessione con l'attività di allevamento e di smaltimento delle deiezioni prodotte, di almeno 1 ettaro di terreno agricolo ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame, di cui almeno 2/3 in proprietà, affitto, enfiteusi o mezzadria ed 1/3 disponibili ad altro titolo;
- d) Imprese di cui ai precedenti punti a,b,c, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo in proprietà, affitto, enfiteusi o mezzadria;

Posti in essere alla data del 13/6/1976 ed aventi recapito finale in acque superficiale, suolo, sottosuolo, dovranno produrre entro i termini e secondo le modalità stabilite dal seguente art. 3 l'apposita denuncia all'autorità sanitaria Comunale.

Art. 2 - I titolari degli scarichi derivanti dagli insediamenti di cui all'art. precedente posti in essere dopo la data del 13/6/1976 o che hanno subito variazioni sostanziali nelle strutture, nel carico bestiame allevato o nel tipo di allevamento praticato dopo tale data, dovranno produrre entro i termini e secondo le modalità stabilite dal seguente art. 3 l'apposita richiesta di autorizzazione allo scarico, nel corpo ricettore finale, dei liquami prodotti.

Art. 3 - Le denunce e le richieste di autorizzazione di cui all'art. 1 ed art. 2 del presente Regolamento redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune (allegati in appendice al presente regolamento) ed in distribuzione presso la sede municipale, corredate inoltre della prescritta documentazione, dovranno essere trasmesse al Sindaco, mediante deposito presso gli Uffici Comunali o a mezzo raccomandata postale, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla pubblicazione dell'avviso che sarà divulgato dall'Amministrazione Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 4 - Trascorsi i termini di cui al precedente art. 3 il Sindaco attiverà i sistemi di controllo che più riterrà opportuni per accertare eventuali inadempienze che comporteranno le sanzioni previste dalla Legge 319/76.

Art. 5 - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi dovranno essere verificate le seguenti condizioni igieniche minime anche se più restrittive rispetto a esistenti disposizioni di Regolamenti di igiene, di Polizia Rurale o Norme Tecniche di P.R.G.C., precedentemente approvati:

STALLE - Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide da raccogliersi in appositi bottini a tenuta.

STOCCAGGIO - Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il letame di capacità proporzionata al numero delle poste della stalla, fornita di platea impermeabile e di appositi rialzi laterali, che consentano il contenimento del materiale ammassato. Presso ogni concimaia dovrà essere previsto un apposito pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquidi di scolo.

- La concimaia dovrà essere disposta, costruita e mantenuta in maniera tale da escludere ogni pericolo di inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee.

- Ogni stalla dovrà essere fornita di appositi bottini o fosse a tenuta per la raccolta delle deiezioni liquide, dimensionate in maniera tale da consentire uno stoccaggio per un periodo non inferiore a 90 giorni.

- Le concimaie e le fosse a tenuta devono essere situate normalmente a distanza non inferiore a 25 metri da abitazioni, pozzi e condutture di acqua potabile.

- Le fosse a cielo aperto dovranno essere dotate delle opportune protezioni ed inoltre dovranno essere strutturate in modo tale da evitare la tracimazione anche in caso di precipitazioni atmosferiche.

- In caso di riconosciuta impossibilità a rispettare queste distanze od in caso di preesistenza delle strutture, provvederanno gli Uffici competenti, previo sopralluogo, a stabilire la distanza da osservare, riferendone al Sindaco il quale farà, caso per caso le opportune deroghe in via provvisoria e da revocarsi, quando le dette deroghe dessero luogo ad inconvenienti o a giustificati reclami.

TRASPORTO - Il trasporto delle deiezioni dovrà essere effettuato in maniera tale da impedire qualsiasi scolo, esalazione molesta o disperdimento. Le deiezioni liquide dovranno essere trasportate con carii botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27/9/1982 (G.U. 28/10/82, n. 298).

SMALTIMENTO - Lo smaltimento delle deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici può avere come recapito finale il suolo adibito ad uso agricolo alla condizione che queste non contengano sostanze tossiche accumulabili e che comunque non comportino pericoli per le falde acquifere.

- I terreni su cui effettuare lo smaltimento dei liquami dovranno essere localizzati entro un raggio massimo di 15 Km. dalla sede dell'allevamento.

- Lo spandimento di liquami zootecnici potrà effettuarsi a non meno di 10⁸⁰ mt. da strade statali e provinciali. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle Norme Tecniche di attuazione in vigore.

- La zona di applicazione degli scarichi deve essere sufficientemente distante dai corpi idrici e comunque non meno di 5 mt., evitando il ruscellamento.

- E' vietata ogni applicazione di scarichi nei punti di prelievo di acquedotti pubblici, per un raggio di 100 mt. 300

Art. 6 - Il Sindaco esamina le istanze di autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sentito in merito il parere del competente Servizio di Igiene Pubblica circa la verifica delle condizioni stabilite nel precedente art. 5, comunica ai richiedenti l'eventuale necessità di integrazioni della pratica presentata o di esecuzione di opere ritenute indispensabili per la tutela dei corpi ricettori da possibili fenomeni di inquinamento. Il Sindaco verificato l'avvenuto espletamento da parte degli aventi titolo delle prescrizioni imposte nella fase istruttoria, rilascia l'apposita autorizzazione allo scarico contenente eventuali condizioni circa le modalità di smaltimento delle acque reflue degli insediamenti.

Art. 7 - Il Sindaco, sentito il parere motivato del competente Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., analizzate le situazioni di fatto e gli impedimenti da parte dei titolari degli insediamenti normati mediante il presente Regolamento ad eseguire eventuali adempimenti secondo quanto disposto nell'articolo precedente, potrà derogare a condizione che mediante appositi accorgimenti, si ottengano da parte dei titolari degli insediamenti considerevoli miglioramenti in merito alle riscontrate deficienze.

Art. 8 - Vengono ritenute valide agli effetti del presente Regolamento le denunce e le richieste di autorizzazione agli scarichi presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme e per le quali vi sia già stata una determinazione da parte dell'Autorità Sanitaria comunale o per le quali siano decorsi i tempi previsti dalla Legge 319/76 per silenzio assenso.

INSEDIAMENTO ZOOTECNICO PREESISTENTE - SCARICO SUL SUOLO

Al signor Sindaco del Comune di

Oggetto: Denuncia di scarico sul suolo. Art. 15 legge 319/76.

Il sottoscritto residente in
via n. telefono

Codice fiscale denuncia la propria posizione
riguardo allo scarico delle deiezioni provenienti dall'allevamento della
propria azienda e da spandersi su terreni di cui ha la disponibilità.

Unisce alla presente in triplice copia :

- 1) Planimetria dei terreni in scala non inferiore a 1:500à, suddivisi fra proprietà, affitto o mezzadria, usufrutto e enfiteusi.
- 2) Planimetria della azienda in scala non inferiore a 1:5000
- 3) Scheda tecnica allegata compilata in tutte le sue parti.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i data
forniti nella presente domanda corrispondono a verità, e che eventuali mo-
dificazioni dei dati riportati nelle schede allegate saranno comunicati al-
l'Autorità Comunale entro 30 gg. dall'avvenuta modificazione.

Data:

Firma: Autenticata ai sensi della

Legge n. 15/68.

SCHEDA TECNICA

Ditta

Ragione Sociale

Sede

Ubicazione dei fabbricati

Zona di insediamento (indicare se trattasi di zona agricola o altro)
.....

CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

Capi Allevati		Peso medio unitario	Totale Q.li
Specie	Avicoli n.....x		
	Bovini n.....x		
	Equini n.....x		
	Ovini n.....x		
	Suini n.....x		
	Altro n.....x		
TOTALI			

Tipo di alimentazione dei capi allevati.....

Ciclo Chiuso SI NO
Ciclo Parziale SI NO

Descrizione del metodo usato per la distribuzione del liquame sul terreno:

.....
.....

Frequenza della distribuzione del liquame:.....

Ciclo e tipo colturale dell'azienda:.....

.....
.....

Ciclo e tipi di colture previste nei terreni sui quali è effettuato lo

smaltimento:.....

.....

Esistono porzioni di terreno in pendenza?.....

.....

Profondità della falda:.....

Caratteristiche geologiche del terreno su cui viene effettuato lo

smaltimento:

ghiaioso

argilloso

medio impasto

NOTIZIE RIGUARDANTI I FABBRICATI

Numero stalle.....

Superficie totale dei locali predisposti per l'allevamento: mq.

Entita' della produzione giornaliera di liquami (v. tabella) mc. :

Quantita' giornaliera di acqua impiegata per la pulizia delle stalle mc.:.....

SISTEMA ADOTTATO PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

Vasche liquami : nr. :

Capacita' di stoccaggio : mc.

Autonomia di ritenzione :giorni.....

Letamai nr. : Superficie complessiva mq.:

Distanza esistente fra il piu' vicino corso d'acqua o fosso con scorrimento anche saltuario e i letamai o le fosse liquami : mt.

Distanza tra l'abitazione e la/e stalla/e

Distanza tra abitazione e 1) fossa liquami mt.....2) letamaio mt.....

Distanza tra prese d'acqua e 1) fossa liquami mt.....2) letamaio mt.....

Distanza tra stalla e 1) fossa liquami mt.....2) letamaio mt.....

RAPPORTO PESO VIVO BESTIAME/ETTARI DI TERRENO

$$\begin{array}{cc} \square & \square \\ \text{q.v} & \text{Ha} \end{array} = \square$$